

l'assicuratrice italiana danni

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**  
**Edizione 03- 2010**  
**PACCHETTO LIGHT PLUS**

<u>Nota informativa al Contraente</u>	<u>2</u>
<u>Definizioni</u>	<u>2</u>
<u>Condizioni Generali di Assicurazione</u>	<u>2</u>
<u>Garanzia Incendio e Furto</u>	<u>4</u>
<u>Condizioni particolari Incendio e Furto</u>	<u>5</u>
<u>Garanzie Complementari</u>	<u>5</u>
<u>Garanzia Cristalli</u>	<u>5</u>
<u>Garanzia Eventi naturali</u>	<u>6</u>
<u>Garanzia Assistenza</u>	<u>6</u>

## NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (Decreto legislativo 7 Settembre 2005).

La presente nota non ha valore contrattuale ed è redatta in lingua italiana.

### Informazioni relative alla Società

• **Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Società assicuratrice):**

L'Assicuratrice Italiana Danni S.p.A.

• **Sede legale:** Corso Italia 23 – 20122 Milano (Italia).

• **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni:** la Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 7/2/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17/2/1990.

### Informazioni relative al Contratto

Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

• **L'Assicuratrice Italiana Danni S.p.A. – Servizio Clienti** – Corso Italia 23 – 20122 Milano (Italia)

• **Numero verde:** 800-183381

**Fax:** 02 7216 9292

**E-mail:** info@allianz.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto

Ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile, i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Se il fatto è qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.

**Si richiama l'attenzione del cliente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.**

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### DEFINIZIONI

Le Parti concordemente attribuiscono ai seguenti termini presenti nel testo contrattuale il significato a fianco riportato:

**Accessorio:** installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:

• Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo senza comportare un supplemento al prezzo base di listino.

• **Optional**, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.

• **Accessorio (non di serie)**, se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.

**Apparecchi audio-fono-visivi:** radio, lettori compact disc, mangianastri, televisori, registratori integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico. Sono comunque

esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.

**Assicurato:** Il proprietario del veicolo a cui è stato erogato un finanziamento Volkswagen Bank sotto qualunque forma tecnica, oppure il Locatario in caso di locazione finanziaria.

**Cliente:** i soggetti che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank GmbH un contratto di finanziamento/leasing avente ad oggetto autovetture ad uso privato, veicoli commerciali fino a 60 q.li., campers, roulotte e/o il prodotto assicurativo.

**Contraente:** Volkswagen Bank GmbH.

**Degrado:** Deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

**Indennizzo:** Somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro

**Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società, ossia il prezzo dell'assicurazione.

**Scoperto:** importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, fermo il minimo eventualmente pattuito ed indicato in polizza.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società:** L'ASSICURATRICE ITALIANA DANNI S.p.A.

**Valore assicurato:** valore di acquisto del bene documentato da fattura (comprensivo o meno dell'IVA a seconda dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia o non sia un soggetto di imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge).

**Valore commerciale:** valore del veicolo determinato sulla base del mercuriale indicato in polizza.

**Valore di listino a nuovo:** valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori di serie, nonché dell'IVA (salvo che all'Assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge).

**Veicolo ad uso privato:** veicolo non adibito ad uso pubblico, né a noleggio (con o senza autista), né a scuola guida né ad uso promiscuo (trasporto di merci e di persone), né a taxi.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 – Convenzione Volkswagen Bank

Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank un contratto di finanziamento/leasing, sotto qualunque forma tecnica, per l'acquisto di autovetture ad uso privato, di veicoli commerciali fino a 60 q.li, di campers, roulotte e/o del prodotto assicurativo.

Sono esclusi dalla garanzia:

- veicoli di tipologia diversa da quella sopra indicata (esempio: veicoli a noleggio con e senza conducente, taxi, veicoli ad uso pubblico).

### Art. 2 – Decorrenza e durata delle coperture

La copertura di ogni singolo bene decorrerà dalle ore 00.00 del giorno in cui il Contraente liquida la pratica di finanziamento, erogata in qualsiasi forma tecnica.

Al termine della durata della copertura, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la prosecuzione della stessa è necessario stipulare una nuova copertura.

Nel corso della sua validità la copertura non può essere resa valida (trasferita) su altro veicolo, né modificata relativamente alle garanzie pattuite.

Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.

In caso di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing, la copertura assicurativa si intende prestata sino alla fine del periodo corrispondente al premio già versato e perde efficacia da tale data; ciò senza alcuna ulteriore formalità da parte della Società e senza dare luogo ad alcuna restituzione del premio.

È fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 4 "Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione".

### Art. 3 – Pagamento del premio

Il premio deve essere versato in un'unica soluzione ed a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative.

#### **Art. 4 – Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione – Cessazione del rischio**

In caso di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing chiesta dal Cliente o dalla Contraente, esclusivamente nel caso di vendita (intesa anche come vendita successiva al riscatto da parte del locatario), consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, si determina la risoluzione anticipata del contratto rispetto alla scadenza pattuita.

In tali casi, l'Assicurato è tenuto a consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo).

Il contratto si intenderà risolto dalla data di avvenimento del fatto.

In caso di vendita (intesa anche come vendita successiva al riscatto da parte del locatario), consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato la Società restituirà alla Contraente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) dalla data di accadimento del fatto alla scadenza della copertura.

In caso di furto la Società restituirà alla Contraente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la risoluzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing.

In caso di risoluzione anticipata, nei casi diversi da quelli sopra indicati, la copertura assicurativa rimarrà in essere alle condizioni originariamente sottoscritte.

#### **Art. 5 – Cessione del contratto di assicurazione**

In caso di subentro di un nuovo Cliente nel contratto di finanziamento/leasing, la Contraente deve comunicarlo alla Società, la quale provvede a predisporre la voltura del contratto di assicurazione.

In tal caso, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante con decorrenza dalle ore 00.00 della data di liquidazione della pratica.

In caso di aggravamento o diminuzione del rischio, il contratto originale dovrà intendersi risolto ed il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto.

#### **Art. 6 - Denuncia del sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve presentare denuncia alla Società entro il termine di tre giorni dalla data di avvenimento o dalla data di conoscenza del fatto per telefono al numero verde 800.82.00.21; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia del sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti. Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di furto sia totale che parziale nonché atto di vandalismo e/o danneggiamento volontario, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla competente Autorità locale sia a quella italiana.

#### **Art. 7 - Liquidazione del danno**

##### **A) MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO**

Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, atti di vandalismo o danneggiamento volontario, la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana.

Inoltre, per la corresponsione dell'indennizzo, l'assicurato dovrà fornire i documenti qui di seguito elencati.

##### In caso di FURTO TOTALE

- Copia della denuncia alle Autorità
- TUTTE le chiavi ricevute in dotazione
- Originale della carta di circolazione, se disponibile
- Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cro-

nologico con annotata la perdita di possesso o la cessazione dalla circolazione

- Originale del Certificato di Proprietà con annotata la "Perdita di Possesso"
- Dichiarazione di detraibilità / non detraibilità dell'IVA
- Copia della fattura di acquisto dell'autovettura
- Procura a Vendere a favore di Allianz S.p.A., Largo Ugo Irneri n.1, Trieste
- Conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing/finanziamento con l'indicazione del numero dei canoni pagati alla data del furto
- La dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo
- Eventuale denuncia integrativa in mancanza di una o più chiavi o della carta di circolazione

In caso di furto totale la liquidazione avrà luogo a decorrere dal 30° giorno successivo all'acquisizione di tutti i documenti richiesti dalla Società.

##### In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto

- Copia della carta di circolazione
- Copia della fattura di acquisto dell'autovettura
- Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione
- Conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing/finanziamento con l'indicazione del numero dei canoni pagati alla data del furto
- La dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo.

##### In caso di DANNO PARZIALE

- Copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti dal primo capoverso del punto A).
- Copia della carta di circolazione
- Copia della fattura di acquisto del veicolo, ove richiesta
- Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo
- Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale)
- Copia della fattura di riparazione
- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA

Per qualsiasi tipo di danno la Società ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società, quindi, l'Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa.

Prima di pagare l'indennizzo la Società, quando lo ritenga necessario, può richiedere il certificato di chiusa istruttoria.

Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa, la Società si impegna a liquidare l'importo del danno a Volkswagen Bank.

#### **B) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

##### B1) PERDITA TOTALE DEL VEICOLO

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili, purché singolarmente richiamati in polizza, e presenti nella fattura d'acquisto.

Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo.

È equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di perdita totale di veicoli verificatasi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'in-

dennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di acquisto riportato nella fattura, compresi gli accessori se presenti.

In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato.

#### **B2) DANNI PARZIALI**

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, gli accessori e gli optional, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;

b) due anni per tutte le altre parti.

Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo.

Qualora il veicolo abbia subito precedenti sinistri, la Società per quantificare correttamente il danno, potrà chiedere all'assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.

#### **C) VALORE ASSICURATO E REGOLA PROPORZIONALE**

Qualora il valore assicurato risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione secondo quanto stabilito dall'art. 1907 del Codice Civile.

#### **D) IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)**

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà comprensivo dell'IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge.

In caso di veicolo locato in leasing e venga assicurato IVA compresa, in caso di danno totale l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del sinistro.

#### **E) RIPRISTINO DEL VEICOLO**

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.
- L'Assicurato inoltre, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società.

#### **F) RITROVAMENTO DEL VEICOLO**

In caso di ritrovamento del veicolo o di sue parti l'assicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico 02/72167211.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo è determinato come previsto al capoverso B;
- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato ha facoltà di scegliere se:
  - a) procedere alla vendita del veicolo tramite la Società
  - b) rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo alla Società

#### **Art. 8 – Clausola di beneficio**

Il contratto ha come beneficiario privilegiato Volkswagen Bank GmbH che eroga i contratti di finanziamento/leasing.

#### **Art. 9 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari**

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza di altre assi-

curazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

#### **Art. 10 – Modifiche dell'assicurazione**

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

#### **Art. 11 - Estensione territoriale**

Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della carta verde.

#### **Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio**

Se il Contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

#### **Art. 13 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

#### **Art. 14 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **GARANZIA INCENDIO E FURTO**

#### **Art.1- Oggetto dell'assicurazione**

##### **1) BENI ASSICURATI**

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- veicolo;
- parti di ricambio;
- accessori di serie;
- accessori e optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fonovisivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, singolarmente richiamati in polizza e presenti nella fattura di acquisto ad esclusione dei frontalini rimovibili.

##### **2) EVENTI ASSICURATI**

Gli eventi assicurati sono:

- incendio, sia totale che parziale;
- azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che soltanto tentato;
- rapina del veicolo, sia portata a termine, sia soltanto tentata.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.

#### **Art.2 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- appropriazione indebita;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e

- fenomeni naturali in genere;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario. Sono inoltre sempre esclusi i danni:
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

### **Art.3 – Scoperto a carico dell'Assicurato**

In caso di furto la Società corrisponde l'indennizzo deducendo dal danno indennizzabile l'eventuale scoperto indicato nel certificato di assicurazione, che resta a carico dell'Assicurato.

Per i veicoli con antifurto satellitare Cobra/GT (Getronic), con contratto di abbonamento che preveda la gestione automatica e diretta degli allarmi da parte della Centrale Operativa, che usufruiscono dello sconto del 15%, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto aggiuntivo del 25% dell'ammontare del danno - che deve essere sommato agli altri scoperti previsti dalla garanzia – nei casi di:

- installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza valido al momento del sinistro e dalla decorrenza della copertura;
- manca della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell'impianto;
- mancato allarme; l'esclusione non vale se dovuto ad assenza di campo della rete GSM;
- guasto dell'impianto; di tale circostanza e del tempo necessario alla riparazione la Società va informata tramite fax. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto ai fini della operatività dell'assicurazione.

### **Art.4 - Pagamento dell'indennizzo**

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la Società paga l'indennizzo se sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dall'Art 7 A) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO E FURTO**

Azzeramento dello Scoperto Furto

Lo scoperto da applicarsi sull'eventuale indennizzo liquidabile a norma di polizza non verrà applicato al verificarsi delle due seguenti condizioni:

- che la sottrazione del veicolo assicurato sia avvenuta in locali (box) chiusi a chiave o con altri idonei congegni, in autorimesse o in parcheggi autorizzati custoditi;
- che il Contraente, a seconda delle ipotesi, provi l'avvenuta effrazione dei congegni di chiusura dei locali ove l'autovettura era custodita, ovvero presenti la ricevuta di pagamento rilasciata dall'autorimessa o parcheggio, comprovante la presa in deposito dell'autovettura.

## **GARANZIE COMPLEMENTARI**

### **Art. 1 - Danni da incendio provocati da Eventi Socio - Politici (valida solo per le autovetture)**

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla garanzia Incendio e Furto, l'assicurazione è estesa ai danni da incendio provocati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario. La Società pagherà l'indennizzo deducendo dal danno risarcibile lo scoperto indicato in polizza.

### **Art. 2 - Danni indiretti (valida solo per le autovetture)**

L'assicurazione è estesa ai danni indiretti derivanti dall'impossibilità di utilizzare l'autovettura a causa di incendio totale o furto totale.

La garanzia prevede il pagamento di Euro 12,00 per ciascun giorno di mancato utilizzo, per un massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa.

La somma viene riconosciuta dalle ore 24 del giorno della denuncia del sinistro alla Società, fino al momento della comunicazione da parte dell'Autorità dell'eventuale ritrovamento dell'autovettura. È in ogni caso escluso l'indennizzo per i giorni di fermo del veicolo per riparazioni.

### **Art. 3 - Ricorso vicini**

La garanzia Incendio è estesa con il limite massimo di Euro 160.000,00 per ogni sinistro, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio. Tale estensione opera esclusivamente per i danni che non rientrano fra quelli risarcibili in base alla Garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi. Sono comunque esclusi i danni causati alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato e del Contraente.

### **Art. 4 - Spese di rimozione e parcheggio**

In caso di furto del veicolo, la Società rimborsa, con il limite massimo di Euro 550,00 per ogni annualità assicurativa, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

### **Art. 5 - Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate**

La Società indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

### **Art. 6 - Spese per sottrazione o smarrimento chiavi**

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

La garanzia è prestata con il limite massimo di Euro 200,00 per ogni sinistro, dietro presentazione di regolare fattura delle spese sostenute.

### **Art. 7 - Garanzia contrassegno (valida solo per autovetture assicurate con la Società anche per la Responsabilità Civile verso Terzi)**

La Società, in caso di furto non seguito da ritrovamento, paga una somma pari alla parte di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi, relativa al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e quella di scadenza della rata di premio pagata.

### **Art. 8 - Atti vandalici e/o danneggiamento volontario a seguito di furto totale (valida solo per le autovetture)**

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla Garanzia Incendio e Furto, l'assicurazione, nel caso di furto totale, è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di atti vandalici o di danneggiamento volontario.

### **Art. 9 - Rinvio alla normativa Incendio e Furto**

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, sono validi i criteri ed i limiti previsti dalla normativa della garanzia Incendio e Furto.

## **GARANZIA CRISTALLI**

### **Art.1 - Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione vale per la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tettuccio) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi.

L'assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi

cristalli, ad eccezione del caso delle screpolature, per le quali la Società rimborsa esclusivamente le spese sostenute per la riparazione.

#### **Art.2 - Esclusioni**

L'assicurazione non è operante per:

- rigature, segnature e simili;
- danni causati da caduta di neve, tegole o grandine;
- danni dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario;
- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- danni derivanti dalla circolazione, qualora alla guida si trovi persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- danni determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente ovvero delle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo).

#### **Art.3 - Liquidazione del danno**

Il pagamento dell'indennizzo avverrà a riparazione avvenuta dietro presentazione di regolare fattura, con il limite massimo di Euro 400,00 per annualità.

### **GARANZIA EVENTI NATURALI**

#### **Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

A parziale deroga di quanto disposto nelle esclusioni relative alla garanzia Incendio e Furto, l'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- grandine, uragani, alluvioni;
- trombe d'aria.

Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:

- frane e smottamenti del terreno;
- valanghe e slavine.

L'assicurazione è estesa anche agli eventuali accessori ed optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili.

#### **Art.2 - Denuncia del sinistro**

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro la denuncia deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate da Enti ed Autorità competenti.

#### **Art. 3 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni naturali non espressamente previsti tra quelli elencati nell'oggetto dell'Assicurazione di cui al precedente l'art.1;
- appropriazione indebita.

Sono inoltre sempre esclusi i danni:

- determinati da dolo dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- che non siano causati direttamente dall'evento naturale, urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, aspirazione di acqua nel motore, attraversamento di accumuli di acqua esterni;
- causati da allagamenti, eccetto quelli determinati da alluvioni o straripamenti di corsi d'acqua.

#### **Art. 4 - Scoperto a carico dell'Assicurato**

In caso di sinistro, la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno risarcibile dello scoperto indicato nel certificato di assicurazione.

Nel caso in cui la riparazione avvenga al di fuori del territorio della

Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, il minimo di scoperto si intende raddoppiato.

### **GARANZIA ASSISTENZA - PACCHETTO BASE**

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dalla Società tramite la Centrale Operativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. appartenente al Gruppo di Mondial Assistance Italia - Via Ampère n. 30, 20131 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "Mondial Assistance".

#### **Art. 1 - Validità territoriale**

Le garanzie sono prestate per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde della polizza di Responsabilità Civile della Circolazione Stradale del veicolo indicato in polizza, non siano barrate.

#### **Art. 2 - Ambito di operatività della garanzia**

Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza.

#### **Art. 3 - Oggetto dell'assicurazione**

A) Autovettura sostitutiva per danni al veicolo

La garanzia opera a seguito di incidente stradale, incendio, esplosione o scoppio, tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto.

In caso di necessità di riparazioni, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, con le modalità applicate dalla stessa e durante l'orario di apertura della medesima, un'autovettura adibita ad uso privato, senza autista, di pari cilindrata, comunque non superiore a 2.000 cc, compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio, per un massimo di 7 giorni consecutivi.

L'autovettura in sostituzione sarà fornita per il periodo necessario per la riparazione, in accordo con i relativi tempi ufficiali stabiliti dalla casa costruttrice ed in conformità ai tempi ANIA. Viene assegnato un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera, fino ad un massimo di sette giorni.

La Centrale Operativa definirà con il responsabile dell'officina che ha in carico il veicolo tale periodo massimo e lo comunicherà all'Assicurato.

In caso di evento assicurato occorso il venerdì oppure durante il fine settimana o festività nazionali, verrà concessa comunque all'assicurato un'auto sostitutiva per un massimo di 2 giorni, al fine di garantire all'Assicurato la possibilità di usufruire della prestazione anche in assenza della certificazione delle ore di manodopera necessarie alla riparazione del veicolo. Tale certificazione dovrà comunque essere resa alla Centrale Operativa alla riapertura delle officine, ed in funzione di questa la Centrale Operativa potrà prolungare il periodo di noleggio in base al criterio riportato nel precedente comma, fermo restando il massimale di 7 giorni consecutivi per evento che non potrà in ogni caso essere superato.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi.

Restano a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante, le assicurazioni che non sono espressamente indicate nel contratto di autonoleggio e le franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- il drop-off in caso di riconsegna in un paese diverso da quello in cui la l'autovettura è stata presa a noleggio.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

### Istruzioni Operative

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa le sue necessità. La Centrale Operativa prenderà contatto con il responsabile dell'officina che ha in carico l'autoveicolo e richiederà un fax comprovante il fermo tecnico con le ore di manodopera certificate (compreso il preventivo dei lavori da eseguire). La Centrale Operativa solo al ricevimento del fax autorizzerà o meno l'autovettura in sostituzione. Al termine delle riparazioni sarà facoltà della Centrale Operativa richiedere, all'officina che ha eseguito le riparazioni o all'Assicurato, un documento fiscale dal quale risultino le ore di manodopera.

#### B) Autovettura sostitutiva per furto del veicolo

La garanzia opera a seguito di furto del veicolo assicurato. La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, con le modalità applicate dalla stessa e durante l'orario di apertura della medesima, un'autovettura adibita ad uso privato, senza autista, di pari cilindrata, comunque non superiore a 2.000 cc, compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio, per un massimo di 7 giorni consecutivi, a condizione che l'Assicurato inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti

Restano a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante, le assicurazioni che non sono espressamente indicate nel contratto di autonoleggio e le franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- il drop-off in caso di riconsegna in un paese diverso da quello in cui la l'autovettura è stata presa a noleggio.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente l'Assicurato potrà attivare le relative specifiche prestazioni riportate nella prestazione di cui al precedente punto a1. Autovettura sostitutiva per danni al veicolo.

#### Art. 4 – Delimitazione e precisazioni relative a tutte le prestazioni

Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza di:

- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;

- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- patologie neuro - psichiatriche, nervose e mentali;
- suicidio o tentato suicidio.

Sono inoltre escluse:

- le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.

Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie.

#### Art. 5 – Istruzioni per la richiesta di assistenza

Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:

- **Linea Verde:** 800 481216
- **Telefono** +39 02 26609476  
(anche per chiamate dall'estero)
- **Fax** +39 02 70630091

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

Eventuali richieste di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

#### Mondial Assistance Italia S.p.A.

Via Ampère, 30  
20131 MILANO (MI)

Le eventuali spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

In caso di sinistro entro il termine di tre giorni dalla data di avvenimento o dalla data di conoscenza del fatto si prega di contattare **L'ASSICURATRICE ITALIANA DANNI** al **Numero Verde 800.82.00.21**  
In caso di sinistro totale si prega di contattare anche **Volkswagen Bank** ai numeri **02.33027.1** oppure **02.33027533**.

